



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

**SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

Tel. 011 8228065/81/71 – fax 011 8228080

Ordinanza n. 193  
Lì 30/11/2009

**IL DIRIGENTE**

Richiamato l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'articolo 14 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'articolo 2 legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che, in data 9 novembre 2009 si è riunito il tavolo sovracomunale di coordinamento permanente per la concertazione sulle politiche del commercio e che la bozza del presente provvedimento è stata preventivamente sottoposta alle Organizzazioni di categoria, come previsto dall'articolo 14 della L.R. 28/1999, modificato dalla L.R. 27/2004;

Richiamato l'articolo 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Richiamata inoltre la circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'articolo 14 bis della L.R. 28/1999, secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare l'articolo 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

**DISPONE**

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2010 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2010 - 1 MARZO 2010

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2010 nell'arco di tempo

3 LUGLIO 2010 - 27 AGOSTO 2010

Si precisa che ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 28/1999, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

- L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- La data d'inizio e quella di cessazione della vendita;
- Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui normali prezzi di vendita;
- I testi delle asserzioni pubblicitari, ai fini della corretta informazione al consumatore;

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della succitata legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"; Inoltre, ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del decreto legislativo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'articolo 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'articolo 3 della L.R. 27/2004 "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

### **E COMUNICA**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22 comma 3 del decreto legislativo 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Stefano Maggio